

Negli elenchi "clienti e fornitori" anche le operazioni Intra

Come specificato dall'Agenzia, inoltre, l'obbligo di comunicazione riguarda la cessione di autoveicoli, mentre è esclusa quella immobiliare

/ Sandro CERATO e Michele BANA

Nel corso di Telefisco 2011, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti, riguardanti l'obbligo di comunicazione delle operazioni rilevanti, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, introdotto dall'art. 21 del DL n. 78/2010 (c.d. manovra correttiva).

In primo luogo, è stato confermato il novero delle **operazioni escluse dall'adempimento**, così come individuate dal provvedimento direttoriale del 22 dicembre 2010, che rimane dunque tassativamente circoscritto alle seguenti fattispecie:

- le **importazioni**, sebbene non siano state fornite le auspicate precisazioni in merito alla sorte delle operazioni di introduzione di beni in un deposito IVA in Italia, previa immissione in libera pratica, senza pagamento dell'imposta (art. 50-*bis*, comma 4, lettera b), del DL 30 agosto 1993, n. 331);
- le **esportazioni** di cui all'art. 8, comma 1, lettere a) e b), del DPR 26 ottobre 1972, n. 633;
- le cessioni di beni e prestazioni di servizi soggette all'obbligo della **comunicazione black list**, nonché quelle non soggette a **fatturazione** effettuate **sino al 30 aprile 2011**;
- le operazioni che hanno già formato oggetto di comunicazione all'**Anagrafe Tributaria**, ai sensi dell'art. 7 del DPR 29 settembre 1973, n. 605: sul punto, è stato precisato che l'esonero può riguardare le cessioni immobiliari, ma non quelle di autoveicoli, sebbene soggette ad un particolare regime pubblicitario, in quanto non sono suscettibili di monitoraggio in base alla predetta norma espressamente richiamata dal punto 2.4 del provvedimento direttoriale.

Gli elenchi riepilogativi INTRASTAT non sono sufficienti

La piena conferma, da parte dell'Agenzia delle Entrate, delle fattispecie escluse comporta, pertanto, l'assoggettamento all'**obbligo di comunicazione** anche delle **operazioni intracomunitarie**, ovvero degli scambi di beni e delle prestazioni di servizi, sebbene già soggette agli obblighi INTRASTAT. L'orientamento in parola si fonda sulla considerazione che le informazioni ottenibili dall'Amministrazione finanziaria, mediante gli elenchi riepilogativi presentati dagli operatori intracomunitari, non contengono gli elementi richiesti

dall'art. 21 del D.L. n. 78/2010, come, ad esempio, la singola **cessione di beni o prestazione di servizi**.

È stato, inoltre, chiarito che l'adempimento relativo al **periodo d'imposta 2010** – riguardante esclusivamente le operazioni soggette all'obbligo di fatturazione, per importi **non inferiori ad euro 25.000** al netto dell'IVA – deve essere assolto anche con riferimento alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati, a cura di contribuenti diversi dai commercianti al minuto (e quindi, fatturate), purché risulti verificato il predetto requisito quantitativo. Quest'ultimo, così come quello stabilito per l'anno 2011 e successivi (euro 3.000 al netto dell'IVA, per le operazioni soggette a fatturazione, ed euro 3.600 al lordo dell'imposta, per quelle documentate da scontrino o ricevuta fiscale), ha altresì costituito oggetto di un ulteriore chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate, in merito ai **criteri di accertamento dei suddetti limiti**. In particolare, è stato interpretato, in maniera estensiva, il riferimento alle "condizioni contrattuali", qualora le parti non abbiano stipulato un accordo in forma scritta, ma abbiano eseguito una pluralità di cessioni di beni o prestazioni di servizi nel corso del medesimo esercizio.

A questo proposito, è stato precisato che la mancata formalizzazione dell'intesa tra il cedente-prestatore e cessionario-committente, in merito ad operazioni ad esecuzione continuata, non osta all'applicazione del principio generale, affermato nel punto 2.2. del provvedimento direttoriale, secondo il quale – nel caso di contratti dai quali derivano corrispettivi periodici (appalto, fornitura, locazione, noleggio, somministrazione, ecc.) – devono essere considerati i **prezzi o compensi pattuiti** nel periodo d'imposta. In altri termini, il raggiungimento o superamento delle predette soglie, differenziate a seconda dell'orizzonte temporale di riferimento e del relativo regime di fatturazione o certificazione, deve essere riscontrato "tenendo conto della pluralità delle forniture effettuate nell'anno di riferimento dal medesimo fornitore ovvero al medesimo cliente". Negli altri casi, come i contratti di compravendita conclusi verbalmente, la verifica in parola deve, invece, essere sempre **collegata alla singola operazione**.